



Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

D.L. 196/2025 / A.C. 2751

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2751
D.L.	196/2025
Titolo:	Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	27 dicembre 2025
assegnazione:	27 dicembre 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Pareri previsti:	V Bilancio e Tesoro, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione

Contenuto

Il [decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196](#), che consta di due articoli, dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni. Il relativo disegno di legge di conversione ([A.C. 2751](#)) è all'esame della Camera in prima lettura.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1**, dispone che le **operazioni di votazione** per le **consultazioni elettorali e referendarie del 2026** si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di **lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**. Voto in due giornate

La disposizione deroga, per l'anno 2026, a quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni **nella sola giornata di domenica**. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

Si ricorda che fino al 1993 la legge prevedeva che le operazioni di voto si svolgessero nella giornata di domenica, per estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo.

La previsione che le operazioni di voto si svolgano in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, è stata introdotta, una prima volta, con la riforma elettorale del 1993: legge n. 276/1993, per il Senato, legge n. 277/1993, per la Camera (Nuove norme per l'elezione della Camera) per le elezioni politiche, e legge n. 81/1993, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lettera g). Le prime elezioni successive alla riforma però si svolsero anch'esse in due giornate (27 e 28 marzo 1994) in quanto la data fissata originariamente (domenica 27) coincideva con la festività religiosa ebraica del Pesach (Pasqua).

Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata, dunque sono state quelle del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest'ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).

Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l'orario di votazione in due giornate: la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15, fino a quando è intervenuta la citata legge n. 147 del 2013 che ha nuovamente ridotto ad un solo giorno l'orario di votazione.

Nella legislatura in corso, con provvedimenti di urgenza, è stato prolungato l'orario di votazione per le elezioni del 2023, 2024 e 2025 (si veda in dettaglio il paragrafo sui Precedenti decreti-legge in materia).

Nel 2026 sono previsti i seguenti appuntamenti elettorali:

- **referendum** ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"

Le elezioni del 2026

pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2025;

- **turno ordinario** delle elezioni **amministrative**, da svolgersi, per i comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (ai sensi della legge 182/1991); si tratta al momento di 580 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 220 comuni in quelle a statuto speciale;
- **due elezioni suppletive** nei collegi uninominali n. 1 (Rovigo) e n. 2 (Selvazzano Dentro) della circoscrizione Veneto 2 della Camera; si tratta dei seggio vacanti a seguito della cessazione del mandato parlamentare, il 9 dicembre 2025, dell'on. Stefani, eletto Presidente della regione Veneto e, il 28 dicembre 2025, dell'on. Bitonci, nominato componente della Giunta della medesima regione (per le procedure indizione delle elezioni suppletive si veda oltre il commento del comma 3);
- **turno straordinario** autunnale di elezioni **amministrative**: 6 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 2 in quelle a statuto speciale.

In considerazione del prolungamento dell'orario di votazione disposto dal comma 1, il **comma 2 incrementa del 15 per cento** l'importo degli **onorari** fissi forfettari spettanti ai **componenti di seggio**, ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

Onorari dei
componenti di
seggio

L'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è stabilita per le elezioni politiche e amministrative dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 70/1980: 150 euro al presidente e 120 euro per ciascuno degli scrutatori e al segretario; per i seggi speciali presso ospedali e luoghi di detenzione, sono rispettivamente di 90 e 61 euro.

Per le consultazioni referendarie al presidente di sezione spettano 130 euro e 104 agli scrutatori e al segretario, mentre ai componenti dei seggi speciali spettano 79 euro al presidente e 53 euro agli altri componenti.

In caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni, per ogni elezione da effettuare oltre alla prima e sino alla quinta, gli onorari del presidente e degli altri componenti di sezioni sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. Ai componenti dei seggi speciali non è dovuta alcuna maggiorazione.

I commi 3 e 4 recano disposizioni applicabili nell'eventualità che nel 2026 si svolgano le elezioni suppletive contestualmente con *referendum* o con elezioni amministrative.

La concentrazione delle elezioni in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno (cd. *election day*) è stato introdotto in via generale del D.L. 98/2011 (art. 7). Vi si prevede che le consultazioni elettorali politiche e degli enti territoriali si svolgano, "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno". Qualora nel medesimo anno si svolgano altresì le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Election day

Tale disposizione che ha introdotto l'*election day* non ha incluso i *referendum* tra le consultazioni elettorali da svolgere in simultanea ma ha previsto la contestualità delle consultazioni referendarie tra loro, qualora nel medesimo anno debba tenersi più di un *referendum* abrogativo. Per quanto riguarda il *referendum* abrogativo, la legge n. 352 del 1970 pone un esplicito divieto di abbinamento con le sole elezioni politiche.

Al riguardo essa prevede che non possa essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche (art. 31). E nel caso di elezioni anticipate, il *referendum* già indetto è rinviato all'anno successivo (art. 34).

Per il *referendum* costituzionale, non è previsto un analogo divieto di abbinamento.

I casi di svolgimento contestuale di *referendum* ed altre elezioni sono stati:

- 18 giugno 1989: *referendum* consultivo ed elezioni europee;
- 21 giugno 2009: *referendum* abrogativi in materia elettorale e ballottaggio di elezioni amministrative;
- 20-21 settembre 2020: *referendum* costituzionale, elezioni suppletive, elezioni regionali e turno generale delle elezioni amministrative;
- 12 giugno 2022: *referendum* abrogativi e turno generale delle elezioni amministrative.

Per quanto riguarda l'abbinamento di elezioni suppletive con elezioni amministrative, si ricorda che il 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1; il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario; le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria e le elezioni amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Il **comma 3** disciplina il caso di abbinamento nel 2026 delle **consultazioni referendarie** con elezioni politiche **suppletive** in collegi uninominali della Camera e del Senato.

Abbinamento
referendum -
suppletive

In primo luogo, si prevede che per gli **adempimenti comuni** alle due tipologie di consultazione si applicano le disposizioni stabilite per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione, funzionamento e compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

Per i *referendum* le sezioni elettorali sono composte di 5 unità (1 presidente e 4 componenti, L. 352/1970, art. 19), mentre per le suppletive (DPR 361/1957, art. 34) e le amministrative (DPR 570/1960, art. 20) sono composte di 6 unità (1 presidente e 5 componenti). Per tutte le tipologie di consultazioni i seggi speciali sono composti di tre unità (1 presidente e 2 componenti, L. 136/1976, art. 9).

Inoltre, si interviene sulla procedura di scrutinio prevedendo che, una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione procede dapprima allo **scrutinio relativo** al *referendum* e poi, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni suppletive.

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. n. 361/1957).

Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).

Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).

Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni.

Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).

Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, L. 145/2018).

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

Nel caso delle elezioni suppletive del 2026 i termini decorrono dal 9 dicembre e 28 dicembre 2025 (vedi sopra).

Il **comma 4** riguarda l'eventualità di svolgimento contemporaneo nel 2026 di elezioni **suppletive** ed elezioni **amministrative**, anche se disciplinate da norme regionali. In questo caso si procede prima alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle delle elezioni amministrative. In caso di elezioni circoscrizionali, lo scrutinio è rinvia alle ore 9 del martedì.

Abbinamento
suppletive -
amministrative

In proposito, si ricorda che il D.L. 3 maggio 1976 n. 161 disciplina, a regime, alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale) e amministrative. In particolare si prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni della legge elettorale della Camera (DPR 361/1957) e che le operazioni di scrutinio iniziano con le elezioni politiche, mentre quelle relative alle regionali e amministrative sono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo.

Il **comma 5** valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in **6.107.690 euro** per l'anno 2026. Di conseguenza, provvede a ridurre di pari importo le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Copertura degli
oneri

Come riportato nella relazione tecnica al provvedimento, i maggiori oneri sono in relazione alle spese per gli onorari dei componenti dei seggi elettorali (presidente, segretario e scrutatori). Non vengono calcolate le spese di vigilanza dei seggi da parte delle Forze di Polizia.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è dunque vigente

Entrata in vigore

dal 28 dicembre 2025.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nel corso della emergenza sanitaria causata dalla epidemia di Covid-19, in occasione dei turni elettorali del 2020 e del 2021, è stato disposto, con provvedimenti di urgenza, il prolungamento dell'orario di votazione anche alla giornata di lunedì (si vedano i decreti legge n. 26/2020 e n. 25/2021).

I D.L. n. 26/2020
e n. 25/2021

L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì era finalizzato a diluire i tempi della consultazione, onde agevolare il distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica.

Nel 2022 le elezioni si sono svolte invece secondo la disciplina ordinaria in un solo giorno: il 12 giugno, per le elezioni amministrative, e il 25 settembre, per le elezioni politiche.

Per i turni elettorali degli anni 2023-2026 è stata, invece, reintrodotta in via transitoria la normativa derogatoria. In particolare, il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 ha disposto che le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgessero - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

II D.L. n.
190/2022

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha analogamente esteso alla giornata di lunedì le operazioni di voto per le consultazioni elettorali del 2024. Il provvedimento ha inoltre introdotto altre misure applicabili esclusivamente alle consultazioni del 2024, quali la disciplina dell'*election-day*, il rinvio delle elezioni provinciali, il voto degli studenti fuori sede e la riduzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni europee, oltre a interventi strutturali concernenti, tra l'altro, il regime di esenzione dalla presentazione delle firme per le liste europee, l'eliminazione dei limiti di mandati consecutivi dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'aumento da 2 a 3 del limite dei mandati per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e la revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

II D.L. n. 7/2024

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 reca anch'esso disposizioni urgenti in materia elettorale alcune delle quali riferite in via transitoria alle consultazioni del 2025, tra le quali il prolungamento delle operazioni elettorali alla giornata di lunedì nonché la validità delle elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti in presenza di una sola lista e, limitatamente ai *referendum*, il voto degli elettori 'fuori sede'. Si ricorda inoltre che ulteriori norme introdotte dal dl 27/2025 operano invece a regime intervenendo sui requisiti dei componenti degli uffici elettorali di sezione, sulla soppressione della distinzione di genere nelle liste, sulla digitalizzazione dei sistemi elettorali e sull'introduzione della firma digitale per la sottoscrizione delle liste da parte degli elettori impossibilitati alla firma autografa.

II D.L. n.
27/2025

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge è emanato - in base al preambolo - in considerazione della **necessità** di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nel 2026 e, nel contempo, della **urgenza** di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale delle medesime consultazioni elettorali e referendarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del decreto-legge in esame è in parte riconducibile alle materie **organi dello Stato e relative leggi elettorali e referendum statali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane**, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, rispettivamente lettera f) e lettera p) della Costituzione,

Conformità con altri principi costituzionali

L'art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione. Fra queste vi è ricompresa la materia elettorale.

Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo che, in ogni caso, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

I limiti alla
decretazione di
urgenza in
materia
elettorale

Anche dalla giurisprudenza costituzionale si ricava come il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi in modo particolare la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno.

La Corte costituzionale, in particolare, per quanto concerne la delimitazione della materia elettorale, nella sentenza n. 104 del 1973 ha evidenziato come in tale materia "va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni".

Successivamente, nella sentenza n. 161/1995, pronunciata nell'ambito di un giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardante il decreto-legge n. 83 del 1995, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie. Il conflitto era stato sollevato dai promotori di alcuni referendum, ad avviso dei quali il citato decreto-legge risultava "viziato "per cattivo uso del potere di cui all'art. 77 della Costituzione" essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell'urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa al decreto-legge". La Corte, dopo aver riaffermato, in linea con la sentenza n. 29 del 1995, che spetta ad essa il sindacato sull'esistenza dei presupposti costituzionali ed aver rilevato che nel caso di specie "non ricorre quella 'evidente mancanza' dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti", si pronuncia sul "limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d'urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria", rilevando "che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale". "Il rilievo può valere – argomenta la Corte – anche per quanto concerne il divieto – desunto dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell'operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria – in quanto funzionalmente collegata all'applicazione dell'art. 75 della Costituzione – risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario".

La Corte in tale sede ha, quindi, fatto riferimento in modo particolare al "nucleo essenziale" della legge elettorale, principalmente quello che regola la determinazione della rappresentanza politica in base ai voti ottenuti, distinto dalla cosiddetta legislazione elettorale di contorno o dalla disciplina di aspetti di carattere procedimentale o organizzativo.

Senato: Dossier n. 614

Camera: Progetti di legge n. 541

12 gennaio 2026

Senato Servizio Studi del Senato

Studi1@senato.it - 066706-2451

✉ SR_Studi

Camera Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni

st_istituzioni@camera.it - 066760-3855

✉ CD_istituzioni